

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE DEL
SERVIZIO NAZIONALE
Servizio relazioni e attività internazionali*Prot. N°*
Risposta al Foglio del
N°Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° VPSN/0025081
del 26/05/2021
----- USCITA -----*Roma,*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
info.politicheeuropee@pec.governo.it

Mod. 9

e p.c. Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID
-19 e per l'esecuzione della campagna
vaccinale nazionale
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

OGGETTO: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica.

Si fa riferimento alla nota n. DPE/3417 P4.22.25 dl 14 aprile u.s., ad ogni buon fine allegata alla presente, con cui codesto Dipartimento per le politiche europee ha richiesto allo scrivente Dipartimento di predisporre, in qualità di Amministrazione a competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6 della legge 234/2012, in merito alla proposta di decisione in oggetto.

In considerazione delle peculiarità dell'attuale situazione in cui le incombenze relative all'attivazione ed all'impiego del FSUE relativamente all'emergenza COVID-19 sono state attribuite al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, si invia in allegato la predetta relazione i cui contenuti sono stati all'uopo concordati con la Struttura commissariale.

per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 201 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0077 (BUD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Premessa: finalità e contesto

La proposta di decisione si inquadra nel contesto delineato dal Regolamento (CE) 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 istitutivo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come modificato dal Regolamento (UE) N. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e, in ultimo, dal Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che, in risposta alla crisi pandemica da COVID-19, ha ampliato il campo d'azione dello strumento in parola fino a ricomprendervi l'assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi in via di adesione all'Unione colpiti da gravi emergenze di sanità pubblica.

La finalità del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è quella di consentire all'Unione di fornire un efficace sostegno agli Stati membri ed ai paesi in via di adesione affetti da gravi catastrofi naturali.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Relativamente al TFUE, in particolare, ai sensi dell'articolo 6, lettere a) ed f) del Trattato, l'Unione detiene una competenza di sostegno nell'ambito della tutela e miglioramento della salute umana ed in materia di protezione civile. Inoltre, l'articolo 168 del TFUE prevede che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute".

In deroga alla generale competenza di sostegno e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k) del TFUE, l'Unione dispone anche di una competenza concorrente con quella degli Stati membri per quanto riguarda i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta, nel suo impianto generale, rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea, nel configurarsi come azione di supporto, si esplica in ambiti in cui gli Stati Membri, da soli, non possono conseguire gli obiettivi prefissati. In particolare, poiché nel caso di specie le situazioni connesse all'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea sono costituite da gravi disastri naturali e da emergenze sanitarie quali quella connessa alla diffusione del COVID-19, è evidente che si tratti di situazioni eccezionali di particolare gravità e/o di natura transfrontaliera e che hanno delle conseguenze in molteplici settori della società, interessando la protezione civile, l'ordine pubblico, la salute pubblica e gli aspetti socioeconomici. L'efficacia dell'azione dell'UE in tutti questi settori viene minata da eventi di tale natura e portata. Pertanto un'azione congiunta dell'UE per far fronte a crisi intersettoriali di tale ampiezza appare adeguata.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta in generale il principio di proporzionalità e si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di solidarietà europea di cui al pertinente Regolamento.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Le finalità ed i contenuti della proposta si inquadrano nel solco delle molteplici azioni simili poste in essere nel corso degli anni con il medesimo strumento ovvero risultano giustificate nel contesto dell'ampliamento della portata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea introdotto dal Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020. Non si riscontrano criticità che rendano urgente un'azione volta a richiedere la modifica di aspetti significativi della proposta, che pertanto appare condivisibile.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta contribuisce ad alleviare, sebbene in maniera limitata dalle disponibilità di bilancio al

suo interno ampiamente descritte, il carico finanziario sostenuto degli Stati membri ed in via di adesione che ne hanno richiesto l'attivazione a seguito di gravi eventi calamitosi o nell'ambito dello sforzo volto a contenere la pandemia da COVID-19. Pertanto, la proposta appare conforme all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si ritiene necessario od opportuno proporre modifiche alla proposta.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio non comporta nuovi oneri a carico delle finanze pubbliche nazionali. Al contrario, essa prevede lo stanziamento, a favore dell'Italia, di 76.271.930 Euro a titolo di sovvenzione volta al parziale ristoro delle spese sostenute dallo Stato italiano per far fronte all'emergenza COVID-19.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Con del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la competenza in merito alla presentazione della richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per l'emergenza COVID-19 è stata attribuita alla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, che avrà l'onere di provvedere alla ripartizione delle risorse ed alla loro rendicontazione secondo i criteri e le tempistiche indicate nel Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta in sé non incide sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Riguardando l'erogazione di sovvenzioni a beneficio degli Stati membri ed in corso di adesione, la relazione comporta un beneficio per i cittadini e per le imprese dei paesi che hanno richiesto ed ottenuto l'attivazione del fondo.

Altro

In considerazione dell'attribuzione alla struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 del compito di provvedere al coordinamento delle attività concernenti l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per l'emergenza COVID-19, nonché la relativa gestione e rendicontazione, la presente relazione è stata condivisa con tale struttura prima dell'invio.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 201 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0077 (BUD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)